EXTRABANCA S.p.a. VIA PERGOLESI 2/A 20124 Milano

> T +39.02.27727610 > F +39.02.39190750 > www.extrabanca.com

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
AVVISO ALLA CLIENTELA

In questa sezione puoi trovare alcune informazioni in materia di antiriciclaggio utili per la tua operatività.

DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

OBBLIGHI DEL CLIENTE - COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

In base alle nuove disposizioni, il Cliente è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. La formalizzazione di tali informazioni avviene tramite la compilazione o l'aggiornamento del Questionario Antiriciclaggio, requisito indispensabile per poter mantenere un rapporto continuativo ed effettuare la consueta operatività. In qualsiasi momento il Cliente può modificare i dati comunicati alla Banca rivolgendosi alla propria Filiale oppure per i clienti “Extraclick” tramite il servizio Internet Banking sul sito www.extrabanca.eu sezione "Profilo personale".

Riferimenti normativi:

Art.22 D.lgs. 90/2017

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata

verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni,

informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della

clientela.

Art.42 Comma 1

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

Sanzioni penali

Art.55, comma 3

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il Titolare Effettivo è la persona fisica per conto della quale viene eseguita un'operazione: nel caso di rapporto intestato a clientela privata corrisponde al titolare dello stesso, nel caso di entità giuridica corrisponde alla persona fisica che possiede o controlla tale entità oppure ne risulta beneficiaria.

Art.20 D.lgs. 90/2017

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente

ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società

controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta

dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le

persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, sono cumulativamente individuati, come titolari

effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

DEFINIZIONE DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Le "persone politicamente esposte" sono: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

1. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
2. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE-LIBRETTI DI DEPOSITO O TITOLI AL PORTATORE

Legge del 29 dicembre 2022, n. 197

È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora **il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (vale a dire fino a 4999,99 euro).**

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Si evidenzia che è vietato anche suddividere "artificiosamente" un unico importo di 5.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.

FAQ: https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/faq_prevenzione_reati/prevenzione_reati/#faq_0066.html

DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 MAGGIO 2017, N.90

Libretti al portatore

A decorrere dal **06 dicembre 2011** (Decreto legge n. 201, del 6 Dicembre 2011), il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore **deve essere inferiore a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro).**

A decorrere dal **04.07.2017** è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito bancari nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

A decorrere dal **06.12.2011** (Decreto legge n. 201, del 6 Dicembre 2011) tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro)**, emessi a **decorrere dal 06 dicembre 2011**, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Rimane invariata la diposizione in cui gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi. Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente tuttavia, **dal 06.12.2011** potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente **per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro)**.

Si evidenzia che il limite di 1.000,00 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento.

DECRETO LEGGE N. 16 DEL 2 MARZO 2012

(DEROGA ALLE LIMITAZIONI NELL'USO DEL CONTANTE PER TURISTI STRANIERI - Art. 3, comma 2 del d.l. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012)

Il Decreto sulle "semplificazioni fiscali" ha introdotto dal 2 Marzo 2012 una deroga nell'uso del denaro contante per gli acquisti effettuati da turisti stranieri.

IN CHE COSA CONSISTE LA DEROGA

Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a €1.000 non è applicato in caso di acquisti di beni o servizi legati al turismo effettuati:

- da persone fisiche che non siano cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo (Lietchtenstein, Islanda, Norvegia) e non residenti in Italia;
- presso esercenti che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate (ad esempio alberghi, ristoranti) ed agenzie di viaggio e di turismo.

COSA DEVE FARE L'ESERCENTE?

- compilare ed inviare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'apposito modulo reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
- acquisire e conservare la documentazione che attesta la cittadinanza e la residenza del Cliente (copia del passaporto e autocertificazione di residenza e cittadinanza);
- versare la somma incassata, sul proprio conto corrente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, allegando i documenti acquisiti e copia della fattura/ricevuta/scontrino fiscale. L'operazione di versamento più essere cumulativa con altre operazioni, anche se non rientrano in questa stessa casistica, ma in tal caso deve essere indicato il dettaglio (esempio: su totale di X versato, l'importo di Y è riferito ad operazione con soggetto estero di cui si allega documentazione).